

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE 20 MAGGIO 1993, N. 7/L**

**Regolamento sul trattamento economico dei  
revisori dei conti dei comuni ai sensi dell'art. 35  
della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1<sup>1 2</sup>**

**Art. 1<sup>3</sup>**

1. Il trattamento economico annuo lordo attribuibile ai singoli revisori dei conti dei comuni e degli altri enti locali ai sensi dell'articolo 211 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. è il seguente:

COMUNI	MINIMO	MASSIMO
Fino a 500 abitanti	2.100,00 €	2.891,70 €
Da 501 a 1.000 abitanti	2.891,70 €	3.717,90 €
Da 1.001 a 2.000 abitanti	3.717,90 €	4.957,20 €
Da 2.001 a 3.000 abitanti	4.957,20 €	6.609,60 €
Da 3.001 a 5.000 abitanti	6.609,60 €	8.262,00 €

---

<sup>1</sup> In BU 20 luglio 1993, n. 33.

<sup>2</sup> La numerazione dei commi della maggior parte degli articoli è omessa in quanto non presente sul BUR.

<sup>3</sup> Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) del DPREg. 25 settembre 2020, n. 42; la tabella contenuta nel presente articolo era stata precedentemente sostituita dal DPGR 31 luglio 1996, n. 10/L e successivamente dal DPREg. 16 luglio 2002, n. 9/L.

---

---

Da 5.001 a 10.000 abitanti	8.262,00 €	10.250,00 €
Da 10.001 a 15.000 abitanti	10.250,00 €	12.616,00 €
Da 15.001 a 30.000 abitanti	10.250,00 €	12.616,00 €
Rovereto e Merano	12.616,00 €	16.558,50 €
Trento e Bolzano	16.558,50 €	18.924,00 €

2. Il compenso annuo lordo attribuibile al revisore unico degli enti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 è compreso tra la misura minima di 2.100,00 euro e la misura massima di 7.000,00 euro nel caso in cui la popolazione residente nel territorio dell'ente sia non superiore a 20.000 abitanti, elevabile fino ad un massimo del 50 per cento negli altri enti.

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono da intendersi al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge, come stabilito dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno di data 21 dicembre 2018 recante "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali".

## **Art. 2**

Il trattamento economico annuo lordo deliberato si riferisce allo svolgimento delle funzioni appresso indicate, ai sensi delle disposizioni degli statuti comunali.

---

---

### FUNZIONI GENERALI PER TUTTI I COMUNI

Categoria prima - pareri:

- parere sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati;
- parere sulle variazioni di bilancio.

Categoria seconda - vigilanza:

vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla regolarità dei provvedimenti ed alla competenza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità.

Categoria terza - relazione:

relazione sul conto riassuntivo: referto al Consiglio su gravi irregolarità di gestione.

Categoria quarta - proposte:

proposte al Consiglio per conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

### FUNZIONI PARTICOLARI PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 3.000 ABITANTI (in aggiunta alle funzioni generali)

Categoria prima - pareri:

parere sui piani finanziari degli investimenti.

---

---

FUNZIONI PARTICOLARI PER I COMUNI CON  
POPOLAZIONE SUPERIORE A 30.000 ABITANTI  
(in aggiunta alle funzioni generali)

Categoria prima - pareri:

parere sulla gestione affidata alle circoscrizioni;  
parere sulle gestioni da affidare a terzi; parere sui rapporti con le  
aziende speciali.

Categoria seconda - vigilanza:

vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria e sui risultati  
conseguiti nell'esecuzione delle opere pubbliche di maggiore  
interesse.

Categorie quinta - partecipazione:

partecipazione alle sedute di consiglio riguardanti le deliberazioni  
del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

**Art. 3**

Ove per statuto o mediante convenzione ai revisori vengono  
attribuite o richieste attività, diverse per qualità o quantità da  
quelle previste dall'art. 2 ed inerenti, in special modo, ad ulteriori  
attività di collaborazione con il Consiglio nonché al controllo  
economico interno di gestione, il compenso determinato a norma  
del precedente articolo 1 può essere aumentato sino ad un massimo  
del 20 per cento.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Comma rettificato nel solo testo italiano con "errata corrige" riportata in BU  
10 agosto 1993, n. 37.

**Art. 4**

Per i Comuni la cui spesa corrente, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media provinciale per fascia demografica, secondo i dati forniti dalla Giunta provinciale territorialmente competente, il compenso, determinato a norma del precedente articolo 1, può essere aumentato secondo i seguenti parametri: volume della spesa sino al 110 per cento della spesa media provinciale della corrispondente fascia demografica: aumento sino al 5 per cento; volume della spesa sino al 125 per cento della spesa media provinciale della corrispondente fascia demografica: aumento sino al 10 per cento; volume della spesa oltre il 125 per cento della spesa media provinciale della corrispondente fascia demografica: aumento sino al 20 per cento.

**Art. 5**

Ove i revisori nominati esercitino le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni del Comune, come previsto dall'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, può essere attribuito per ogni istituzione un aumento del 10 per cento del compenso determinato ai sensi dell'articolo 1, fino al massimo complessivo del 30 per cento.

**Art. 6**

Ove la revisione economico-finanziaria sia affidata ad un collegio di revisori, il compenso determinato ai sensi dell'articolo 1, è aumentato per il presidente del collegio stesso del 10 per cento.

---

---

**Art. 7**

La delibera relativa al compenso da corrispondere ai revisori dei conti, determinati a norma degli articoli precedenti, viene adottata contestualmente alla nomina dei revisori.

Per gli incarichi già deliberati, i consigli provvedono alla determinazione del compenso secondo le disposizioni del presente regolamento nei casi in cui il compenso deliberato sia superiore.

**Art. 8**

Oltre al compenso determinato a norma degli articoli precedenti, ai revisori dei conti aventi la propria residenza al di fuori del Comune, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede del Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni. Agli stessi, inoltre, ove ciò si renda necessario in ragione degli incarichi svolti, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e per l'alloggio nella misura determinata per i componenti della giunta comunale.

**Art. 9**

Ai fini della determinazione delle fasce demografiche di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento, il calcolo della popolazione residente va effettuato in base ai dati anagrafici rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente o, ove ciò non sia possibile, in base ai dati desunti dall'ultima rilevazione anagrafica disponibile.

---

---

**Art. 10**

Non è consentita la corresponsione ai revisori dei conti di compensi e di rimborsi spese, di qualsiasi materia, in aggiunta a quelli indicati nel presente regolamento.

